NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Art. 2

Requisiti per partecipare al riparto delle somme

La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento".

Versione in vigore dal 5 giugno 1999, non più in vigore dal 12 agosto 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
Estremi	Legge 3 giugno 1999, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-rimborso-delle-spese-per-consultazioni/art-2-requisiti-per-partecipare-al-riparto-delle-somme/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it